

RIFORMA DELLA BUONA SCUOLA, LA CONSULTA BOCCIA DUE NORME

Numeri i ricorsi presentati alla Corte costituzionale contro la riforma: ma la Consulta ha ritenuto le questioni non fondate, tranne in due casi: illegittima la norma che affida allo Stato le competenze sull'edilizia e sugli standard per gli asili nido. La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime due norme della legge sulla Buona scuola: quella che affida competenze statali in un ambito come quello dell'edilizia scolastica e gli interventi di riqualificazione architettonica, impiantistica e tecnologica, senza prevedere che la ripartizione delle risorse sia fatta sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni; e quella sull'individuazione degli standard strutturali degli asili nido, su cui pure la Corte ha riconosciuto una competenza regionale. La sentenza, di cui è relatore il giudice Giuliano Amato, ha però dichiarato non fondate la gran parte dei rilievi sulla Buona Scuola che alcune Regioni avevano mosso nei loro ricorsi. I punti chiave. Sono quindi solo due- tra le numerose questioni sollevate, con distinti ricorsi, dalle regioni Veneto e Puglia- le norme non considerate legittime. In particolare, la Corte Costituzionale ha «bocciato» il punto della riforma inerente l'edilizia scolastica (articolo 1, comma 153) poiché «non prevede che il decreto del ministero dell'Istruzione che provvede alla ripartizione delle risorse sia adottato, sentita la Conferenza unificata», nonché la previsione (articolo 1, comma 181, lettera e) della delega al Governo anche sui servizi della scuola dell'infanzia: «l'individuazione degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia va ricondotta alla competenza del legislatore regionale», precisano i giudici della Consulta. La Corte costituzionale ha invece dichiarato non fondate le numerose questioni sollevate sui punti fondanti della legge, quali i poteri del dirigente scolastico, l'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale - la cui definizione, prevede la legge, spetta al Miur - le linee guida per favorire le misure di promozione degli istituti tecnici, e i ruoli del personale docente «articolati in ambiti territoriali», la cui ampiezza viene definita dagli uffici scolastici regionali, su indicazione del ministero.